

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA IN MATERIA DI BREVETTI E TUTELA DELLE INVENZIONI

Art. 1

Oggetto

1. L'Università degli Studi di Parma (più oltre Università o Ateneo), tutela e valorizza i risultati derivanti dall'attività di ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilità connesse alla sua natura di istituzione pubblica al servizio della collettività.
2. Il presente Regolamento disciplina le invenzioni brevettabili e qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela, realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando strutture o mezzi dell'Università, in conformità con il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 s.m.i. "Codice della Proprietà Industriale" (di seguito CPI) e con le altre norme, nazionali o internazionali, vigenti in Italia in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ivi inclusa la Legge 24 luglio 2023, n. 102 di riforma del CPI.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ove recante la lettera iniziale maiuscola, si intende per:
 - a) "Invenzione" oppure, al plurale, "Invenzioni": qualsiasi risultato utile e dotato di valore patrimoniale che derivi dalla "Ricerca autonoma", "Ricerca collaborativa" o "Ricerca commissionata" e che sia suscettibile di costituire oggetto di diritti di proprietà intellettuale, quali, in particolare, le invenzioni industriali, i marchi e gli altri segni distintivi, i modelli di utilità, i disegni e modelli, i disegni e le opere dell'architettura, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le invenzioni biotecnologiche, le banche dati, i programmi per elaboratore, le opere di disegno industriale, i segreti commerciali e il know-how, come individuati dalla vigente normativa nazionale e internazionale;
 - b) "Inventore" oppure, al plurale, "Inventori": l'autore dell'Invenzione che al momento della Invenzione rivesta la qualità di Ricercatore;
 - c) "Ricercatore" oppure, al plurale, "Ricercatori": i soggetti che svolgono per l'Ateneo attività didattica e/o di ricerca, nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, ivi inclusi, in particolare i membri del personale docente e tecnico - amministrativo, assunti a tempo determinato o indeterminato, compresi coloro che svolgano mansioni puramente esecutive e i professori a contratto;
 - c bis) le disposizioni attinenti ai Ricercatori si applicano anche a tutti i soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea, ivi inclusi in particolare, i dottorandi, i borsisti di

ricerca, titolari di assegni/contratti di ricerca, gli stagisti, i visiting professor, e/o i collaboratori comunque denominati;

d) “Ricerca Autonoma”: è l’attività di ricerca svolta in autonomia dal Ricercatore, utilizzando le strutture e le risorse dell’Ateneo, e finanziata esclusivamente con risorse interne;

e) “Ricerca Collaborativa”: è l’attività di ricerca svolta dal Ricercatore, utilizzando le strutture e le risorse dell’Ateneo anche avvalendosi in tutto o in parte di finanziamenti esterni, e/o della collaborazione di strutture e/o soggetti esterni all’Ateneo, ma in assenza di rapporti di committenza con il soggetto finanziatore; detta tipologia ricorre, in particolare, quando le risorse esterne (nazionali, europee o internazionali, sia pubbliche, sia private) concorrono al suo finanziamento;

f) “Ricerca Commissionata”: è l’attività di ricerca svolta dal Ricercatore avvalendosi di un finanziamento che deriva in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, esterno all’Ateneo ed interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema e, eventualmente, allo sfruttamento dei Diritti sull’Invenzione. È, altresì, denominata ricerca per “conto terzi”;

g) “Ricerca libera”: è l’attività di ricerca che il Ricercatore effettua al di fuori dell’adempimento del proprio rapporto di lavoro con l’Università o delle attività di ricerca dell’Università cui è ammesso a partecipare (nei limiti in cui è consentito dal rispettivo proprio ordinamento giuridico di riferimento). Tali attività esulano dal perimetro di applicazione del presente Regolamento;

h) “Diritti sull’Invenzione”: diritti patrimoniali connessi allo sfruttamento dell’Invenzione, ivi incluso il diritto di tutelare l’Invenzione mediante il deposito e/o la registrazione di privative (le “Privative” oppure, al singolare, “Privativa”) presso le autorità e/o gli uffici competenti a livello nazionale e/o internazionale;

i) “Commissione brevetti”: la Commissione dell’Università di Parma deputata alla valorizzazione e protezione dei risultati della ricerca.

Art. 3

Commissione brevetti

1. Con il fine di valorizzare e tutelare le Invenzioni conseguite nell’attività di ricerca dell’Ateneo o da questa finanziata o comunque svolta nell’ambito di proprie strutture, è istituita la Commissione brevetti. La Commissione esercita funzioni consultive, tramite rilascio di pareri motivati in tutti i casi in cui è previsto dal presente Regolamento e/o su richiesta dalla struttura organizzativa che svolge in Ateneo le funzioni di “Ufficio di trasferimento tecnologico” ai sensi dell’art. 65-bis CPI (di seguito UTT); in particolare, la Commissione esprime parere motivato in merito:

a) alle proposte finalizzate alla valorizzazione e sfruttamento economico delle Invenzioni e delle tecnologie di cui all’art. 7 del presente Regolamento;

b) alla tutela e sfruttamento di una Invenzione, o di un trovato di cui l’Università è (brevettabilità) o diviene proprietaria, mediante il deposito, il mantenimento in vita, il rinnovo e/o l’estensione delle Privative (ivi

inclusi i procedimenti di estensione all'estero, nazionalizzazione o convalida nazionale, esame avanti gli uffici brevetti e marchi nazionali e internazionali, concessione e mantenimento);

c) alle proposte di cessione o concessione di licenza a terzi dei Diritti sull'Invenzione di titolarità dell'Ateneo;

d) alle proposte di cessione a favore dell'Università di invenzioni e tecnologie da parte del Ricercatore o terzi;

e) all'interruzione, al ritiro, all'abbandono e/o alla cancellazione delle Privative;

f) alle clausole, particolarmente complesse, concernenti la proprietà industriale dei risultati di un'attività commissionata da terzi o svolta in collaborazione con terzi;

g) alla congruità economica delle poste riconducibili alle fattispecie di cui al presente comma e a qualsiasi tipo di negoziazione riconducibile al presente Regolamento;

h) "a sportello" in ogni altro caso in cui è richiesto dalla struttura organizzativa che svolge in Ateneo le funzioni di UTT;

i) alla regolazione dei rapporti e alla definizione di accordi contrattuali nell'ambito di un Ricerca Collaborativa o Commissionata;

j) a ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione e tutela di un'Invenzione.

2. La Commissione è nominata con Decreto del Rettore ed è composta:

a) da un Presidente e due componenti effettivi e un supplente, appartenenti al personale docente, individuati tra coloro che abbiano specifiche competenze in materia di proprietà industriale;

b) da quattro componenti effettivi e un supplente appartenenti al personale docente, rappresentativi delle principali Aree di ricerca dell'Ateneo per le valutazioni di cui all'art. 7 comma 3 del presente Regolamento. I componenti sono integrati nella Commissione sub a), su istanza del Presidente, laddove il medesimo lo ritenga necessario al fine del pronunciamento;

c) partecipa, inoltre alla Commissione, di diritto, il Responsabile della struttura organizzativa che svolge nell'Ateneo le funzioni di UTT o un suo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto. Il mandato dei membri della commissione è di 4 anni, rinnovabile.

3. Ai lavori della Commissione, nel caso il Presidente lo ritenga opportuno, possono partecipare, senza diritto di voto, ulteriori soggetti, sia interni, che esterni all'Università, in possesso delle specifiche competenze necessarie agli specifici casi sottoposti.

4. La Commissione si riunisce su istanza del Presidente che la convoca tramite posta elettronica indicando gli argomenti da trattare. È facoltà del Presidente disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti alla convocazione. La Commissione può lavorare anche con modalità telematiche.

5. Le deliberazioni della Commissione devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di richiesta da parte della struttura organizzativa che svolge nell'Ateneo le funzioni di UTT, le stesse sono rese entro 8 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ovvero, in caso di urgenza motivata dal

richiedente, entro 4 giorni. Le deliberazioni devono risultare da un unico verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che deve pervenire a protocollo@unipr.it nei termini indicati.

6. I membri della Commissione e i soggetti interni o esterni all'Università coinvolti nelle attività della stessa, hanno obbligo di riservatezza circa le informazioni e i dati acquisiti e trattati.

Art. 4

Diritto morale di Inventore

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'Invenzione, ovvero tutti i diritti morali derivanti dalle Invenzioni, ivi incluso in particolare il diritto di essere menzionato come "inventore" e/o "autore" nelle Privative, spettano sempre e comunque all'Inventore, a prescindere dalla titolarità dei Diritti sull'Invenzione e sia che essa sia scaturita da attività di Ricerca Autonoma, Ricerca Collaborativa o Ricerca Commissionata.

Art. 5

Ricerca Autonoma e Collaborativa

1. La titolarità dei Diritti sull'Invenzione relativi alle Invenzioni scaturenti dalla "Ricerca Autonoma" spetta all'Ateneo.

2. Si considerano conseguite durante l'esecuzione del rapporto con l'Ateneo anche le Invenzioni e gli altri ritrovati per i quali sia stato chiesto il deposito di una Privativa entro un anno da quando l'Inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo con l'Ateneo.

3. I Diritti sull'Invenzione relativi alle Invenzioni scaturenti dalla "Ricerca Collaborativa" spettano in parti uguali all'Università e alle strutture e/o ai soggetti esterni all'Ateneo che vi hanno contribuito, salva diversa pattuizione con tali strutture e/o soggetti.

4. L'Università negozia preventivamente con i soggetti esterni partecipanti alla Ricerca Collaborativa le modalità di sfruttamento dei Diritti sull'Invenzione con apposite disposizioni da prevedersi nei contratti, accordi e convenzioni stipulati, in conformità con il Codice di proprietà industriale, ai regolamenti interni dell'Università e tenuto conto di quanto previsto dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 65, comma 5, CPI con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Università.

5. L'apporto di ciascun Ricercatore e il ruolo affidato nell'ambito della ricerca deve risultare da verbale sottoscritto dagli stessi durante le fasi negoziali che conducono alla stipula degli accordi, con obbligo delle parti, in ogni caso, di stipulare preventivamente un accordo per la gestione dei brevetti depositati congiuntamente.

Art. 6

Ricerca Commissionata

1. La titolarità dei Diritti sull'Invenzione relativi alle Invenzioni scaturenti dalla "Ricerca Commissionata" spetta all'Ateneo, fatta salva la possibilità di regolamentare la stessa nell'accordo sottoscritto tra l'Università e il soggetto committente tenuto conto di quanto previsto dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 65,

comma 5, CPI con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Università.

2. Gli accordi, per quanto attiene alla tutela della proprietà industriale dell'Università, ove l'attribuzione della titolarità dei Diritti sull'Invenzione sia prevista a favore del committente, dovranno in ogni caso recare:

a) l'impegno del committente al riconoscimento e alla pubblicizzazione dei diritti morali di cui all'art. 4 che precede all'Inventore ovvero, se più di uno, agli Inventori ai quali l'Invenzione sia riconducibile in tutto o in parte, e il riconoscimento per l'invenzione di un contributo economico all'Università, che potrà essere configurato come importo fisso o come canone. L'effettivo apporto inventivo di ciascun Ricercatore dovrà in ogni caso risultare da un verbale sottoscritto dagli stessi e trasmesso all'UTT dell'Ateneo, rilevante agli effetti delle premialità di cui all'art.11.

b) l'impegno del committente a dare tempestiva comunicazione all'Ateneo dell'avvenuto deposito di Privative aventi ad oggetto l'Invenzione.

Art. 7

Obblighi di comunicazione delle invenzioni del Ricercatore all'Ateneo

1. I Ricercatori sono obbligati a dare immediata comunicazione al Rettore di ogni risultato che abbiano conseguito nello svolgimento delle attività di Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata e che, secondo buona fede e sulla base della loro esperienza, ritengano possa costituire una Invenzione indirizzando la "Comunicazione" a protocollo@unipr.it. Gli stessi sono obbligati a garantire la riservatezza delle informazioni sui risultati della ricerca al fine di non pregiudicare il pieno sfruttamento dei Diritti sull'Invenzione, nel rispetto di quanto meglio specificato nel successivo art. 13.

2. La Comunicazione di cui al comma precedente deve essere qualificata come "riservata" al fine di salvaguardare la novità dell'Invenzione, deve essere tempestiva e completa di tutte le informazioni necessarie a valutare la possibilità di depositare Privative a tutela dell'Invenzione e/o le diverse modalità di sfruttamento dei Diritti sull'Invenzione, esplicitando anche l'eventuale presenza di fondi di ricerca espressamente dedicati alla protezione della Proprietà Intellettuale. Nella Comunicazione i "Ricercatori" sono tenuti a specificare se l'Invenzione è stata realizzata nell'ambito della Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata. È precluso all'Inventore, qualora non effettui la Comunicazione, il deposito di Privative ai sensi del comma 5 del presente articolo.

3. A seguito di adeguata istruttoria effettuata dall'UTT, la Comunicazione viene sottoposta alla Commissione brevetti, la quale esprime il proprio parere motivato in merito all'accettazione della medesima e alle possibili modalità di tutela dell'Invenzione.

4. Con urgenza, nei termini necessari a compiere le valutazioni, e comunque non oltre 6 mesi dalla ricezione della Comunicazione da parte dell'Università (termine prorogabile per un massimo di 3 mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni

tecniche avviate dalla Commissione brevetti), il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere della Commissione brevetti:

- a) autorizza, comunicandolo all'Inventore, il deposito delle Privative ritenute più idonee a tutelare l'Invenzione, e ne autorizza la relativa spesa; oppure
- b) comunica all'Inventore l'assenza di interesse dell'Ateneo al deposito di Privative.

5. Nel caso in cui l'Università dichiari che non intende depositare Privative a tutela dell'Invenzione, oppure il termine di cui all'art. 7 co. 4 che precede scada senza che l'Università abbia comunicato all'Inventore se è interessata al deposito di Privative, l'Inventore, se si tratta di Invenzioni realizzate nell'ambito della Ricerca Autonoma, sarà libero di procedere al deposito di Privative a proprio nome e/o di cedere o concedere in licenza o ad altro titolo a terzi i Diritti sull'Invenzione, senza che l'Università possa far valere alcuna pretesa in proposito, fatto salvo l'obbligo dell'Inventore di provvedere al pagamento dei proventi ai sensi dell'art. 12 del Regolamento. Anche nel caso in cui l'Università non intenda ulteriormente mantenere la titolarità dei brevetti che ha depositato o non intenda estenderli a Paesi diversi dall'Italia, o voglia abbandonarli, l'Inventore sarà libero di procedere al deposito a proprio nome o di farsi trasferire gratuitamente il brevetto o la domanda di brevetto dall'Università, assumendosi i costi del trasferimento, salvo sempre l'obbligo di provvedere al pagamento dei proventi di cui all'art. 12.

6. L'Inventore è tenuto a collaborare e a fornire la massima assistenza in ogni fase della procedura volta all'ottenimento delle Privative depositate dall'Università e del successivo sfruttamento dei Diritti sull'Invenzione finalizzato a garantire un corretto collocamento dell'Invenzione sul mercato; tali obblighi di cooperazione comprendono l'impegno dell'Inventore sia a sottoscrivere tutti i documenti che dovessero rendersi necessari al fine del conseguimento delle Privative, sia a fornire o segnalare alla Commissione brevetti tutte le informazioni o i documenti in suo possesso relativi all'Invenzione conseguita.

7. L'Inventore è, inoltre, tenuto a segnalare alla Commissione brevetti l'eventuale esistenza di soggetti che abbiano manifestato interesse ad acquisire i Diritti sull'Invenzione.

Art. 8

Costi brevettuali e domanda di deposito delle Privative

1. Nel caso di deposito di Privative a nome dell'Inventore ai sensi dell'art. 7 co. 5 che precede, tutte le spese di deposito e mantenimento sono a carico dell'Inventore stesso.
2. Nel caso di deposito di Privative a nome dell'Università, tutte le spese di deposito e mantenimento, incluse a titolo esemplificativo, con riferimento ai brevetti per invenzione, le spese per la preparazione del testo brevettuale, del deposito della domanda, delle eventuali estensioni internazionali, delle spese di mantenimento pre-concessione e post-concessione, delle tasse di concessione e convalida e, in generale, di tutte le azioni utili al prosieguo dell'iter di rilascio del brevetto, sono a carico dell'Università.
3. Tutti i costi di cui al comma 2 sopra indicato sono imputati sul Budget Brevetti di Ateneo.

4. Tutte le domande di deposito di Privative in cui la titolarità delle medesime faccia capo all'Università saranno sottoposte al parere della Commissione brevetti, che si esprimerà anche in merito alla congruità dei costi, e saranno sottoscritte dal Rettore, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ateneo medesimo.

Art. 9

Monitoraggio dei titoli di proprietà industriale

1. La Commissione brevetti provvede a monitorare annualmente lo stato di sviluppo delle Privative e ad esprimersi in merito all'eventuale mantenimento. I risultati del monitoraggio della Commissione saranno esposti in una relazione trasmessa entro il 31 dicembre di ciascun anno al Rettore, all'indirizzo protocollo@unipr.it al fine dell'assunzione delle determinazioni del caso da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. La Commissione Brevetti, In ogni caso, nell'ipotesi in cui lo sfruttamento commerciale di una Privativa da parte dell'Università non sia cominciato entro il quinto anno dalla relativa data di concessione, fatte salve eccezioni che dovranno essere specificamente motivate, ne proporrà l'abbandono al Consiglio di Amministrazione.

3. Anche al di fuori delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione brevetti può proporre al Consiglio di Amministrazione l'abbandono delle Privative ove valuti l'assenza di manifesti e concreti interessi industriali o di opportunità di valorizzazione.

4. L'Inventore, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dell'UTT inerente la decisione dell'Università di abbandono dello sfruttamento delle privative, può esercitare il diritto di riscatto delle Privative con l'onere del sostenimento in proprio (con esclusione dell'utilizzo di fondi del bilancio di Ateneo e dei fondi di ricerca di cui è titolare l'inventore) delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione. In caso di più Inventori, il riscatto può essere esercitato anche solo da uno o alcuni di essi e ciascuno degli interessati contribuirà, salvo diverso accordo, pro quota alle spese. Trova applicazione al riscatto il disposto di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'Inventore e/o gli Inventori dichiarino che non intendono riscattare le Privative come da proposta dell'Università, o non comunichino all'Università l'accettazione o il rifiuto della proposta entro il termine di 30 giorni dal suo ricevimento, l'Università potrà procedere a proprie spese e senza ulteriori obblighi o formalità all'abbandono delle Privative.

Art. 10

Valorizzazione della proprietà intellettuale

1. L'Università, tramite l'UTT, al fine di valorizzare il proprio portafoglio di proprietà intellettuale, può stipulare accordi con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto la cessione ovvero la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, dei Diritti sull'Invenzione.

2. Tali accordi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e sottoscritti dal Rettore, previo parere favorevole della Commissione brevetti.

3. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università, per l'individuazione del cessionario o licenziatario, pubblica sul proprio sito web il proprio portafoglio di proprietà intellettuale, comprensivo di tutti i Diritti sull'Invenzione che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a terzi, ad eccezione di quelli conseguiti nell'ambito dell'attività di "Ricerca Commissionata", dichiarandoli all'uopo disponibili.
4. Decorso trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web, l'Università valuta le eventuali offerte pervenute sulla base dei seguenti criteri: proposta economica, obiettivi di visibilità e promozione per la ricerca dell'Ateneo, capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario, finalità etiche e di utilità sociale.
5. Se, decorso il termine di cui al punto precedente, non sono pervenute offerte, l'Università può avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi, al fine di procedere alla stipula di contratti di cessione o concessione in licenza d'uso dei Diritti sull'Invenzione della quale è titolare.
6. L'Università, per i medesimi scopi di valorizzazione del proprio portafoglio di proprietà industriale, per l'individuazione dei cessionari o licenziatari, può anche utilizzare i Network di valorizzazione della ricerca pubblica ai quali aderisce.
7. L'Università incoraggia i ricercatori a assumere iniziative che possano favorire il trasferimento tecnologico, impegnandosi a valutare ogni proposta che dovesse pervenire per il loro tramite e assistendo i ricercatori in tali loro iniziative.

Art. 11

Diritti e Premialità ex art. 3 comma 4 lettera b) Legge n. 102/2023

1. I diritti nascenti dalle Invenzioni, fatto salvo il diritto morale di Inventore, spettano a titolo originario all'Università, entro i limiti e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. L'Università, in relazione alla Ricerca Autonoma e per la quota di spettanza derivante da Ricerca Collaborativa e/o Commissionata, riconoscere quale premialità all'Inventore o, in caso di più Inventori, a questi ultimi cumulativamente tra di loro, una quota pari al 50% dei proventi o dei canoni di licenza o del corrispettivo per la cessione a terzi del brevetto, che verranno corrisposti ai medesimi pro-quota, dedotte le spese fino ad allora sostenute per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento. Il medesimo Inventore ha facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante in favore della struttura Dipartimentale a cui afferisce e per le attività di ricerca che fanno capo al medesimo in qualità di responsabile scientifico. Il restante 50% spetta all'Università che viene ripartito come segue: 20% al Dipartimento/i di afferenza dell'Inventore/i per il sostegno di attività di ricerca e terza missione; 25% all'"Amministrazione Centrale" per il sostegno di attività di ricerca, terza missione e per le attività di protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale; 5% al Fondo Comune di Ateneo.

Art. 12

Obblighi dell'Inventore che sfrutta in proprio i Diritti sull'Invenzione

1. L'Inventore che ai sensi dell'art. 7 co. 5 intende sfruttare in proprio i Diritti sull'Invenzione che ha realizzato, ovvero uno degli Inventori in rappresentanza di tutti gli altri (in caso di Invenzione realizzata da più Inventori), deve comunicare all'Ufficio brevetti:

a) entro 30 giorni, l'avvenuto deposito a proprio nome della domanda di Privativa, producendo copia della ricevuta di deposito;

b) entro 30 giorni, la sottoscrizione di accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione o la concessione in licenza dei Diritti sull'Invenzione;

c) entro 30 giorni dal relativo incasso, i proventi ricevuti a qualsiasi titolo per la cessione, la valorizzazione e la concessione in licenza dei Diritti sull'Invenzione di cui è titolare ed attivarsi per provvedere al versamento del 20% dei proventi e/o dei canoni ricevuti all'Università, che s'impegna a destinarli conformemente all'ultima proposizione dell'art. 11.2, sopra citato.

2. In caso di mancato adempimento agli obblighi sopra previsti, l'Università può intraprendere nei confronti dell'Inventore le azioni previste dalla legge e dai regolamenti Interni vigenti a tutela degli interessi dell'Università.

Art. 13

Riservatezza

1. I Ricercatori sono tenuti a mantenere riservata e a non divulgare ogni informazione inerente ai progressi e ai risultati dell'attività di ricerca condotta per l'Ateneo, che, secondo buona fede e sulla base della loro esperienza, ritengano possa costituire una Invenzione e debba essere oggetto della comunicazione di cui all'Art. 7 c.1, al fine di non pregiudicare i diritti e gli interessi che potrebbero spettare all'Ateneo sulle Invenzioni scaturenti da tale attività.

2. Fatto salvo il preventivo consenso scritto dell'Università, è in particolare vietata (almeno fino alla data di deposito di una domanda di Privativa avente ad oggetto un'Invenzione a nome dell'Inventore, dell'Ateneo e/o di un terzo loro avente causa) qualsivoglia comunicazione (inclusi, a titolo esemplificativo, pubblicazioni, convegni, docenze o interviste) che abbia ad oggetto l'Invenzione, in particolare ove sia potenzialmente idonea a privare la Privativa, in tutto o in parte, dei requisiti di validità richiesti dalla legge.

3. L'obbligo di riservatezza trova in particolare applicazione almeno fino a quando l'Università abbia confermato all'Inventore il deposito di una Privativa, oppure abbia comunicato all'Inventore di non essere interessata al relativo deposito, oppure ancora sia scaduto il termine di cui all'art. 7 co. 4 senza che l'Università abbia fornito riscontro alla Comunicazione.

4. Nel caso di ricerche condotte dagli studenti dell'Ateneo, ivi inclusi i dottorandi, la divulgazione dell'Invenzione, compresa la pubblicazione delle dissertazioni finali, richiede il previo parere della Commissione brevetti. Allo scopo di permettere allo studente il conseguimento del titolo anche prima del suddetto termine, potranno essere previste per il compimento di questi atti opportune cautele volte ad escludere la divulgazione dell'Invenzione.

5. Ai componenti della Commissione brevetti e a tutto il personale dell'Università è fatto, altresì, obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alle Invenzioni e al know-how ad esse connesso di cui siano messi a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le disposizioni del Codice sulla Proprietà Industriale e quelle relative a specifiche materie.
2. Il Regolamento trova applicazione, per quanto compatibile e su parere favorevole della Commissione brevetti, anche alle fattispecie e procedure già essere alla data della sua entrata in vigore, purché giuridicamente riconducibili al regime introdotto dalla legge 102/2023.
3. Restano ferme e trovano applicazione le vigenti disposizioni di Statuto, Regolamento Generale e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.